

Inquadramento

Per far fronte a gravi situazioni di crisi aziendale, non ultime quelle causate dall'emergenza epidemiologia Covid-19, sono state definite alcune **soluzioni** a supporto delle imprese beneficiarie con problemi di liquidità e in ritardo nel pagamento delle rate del finanziamento agevolato concesso da Invitalia.

L'obiettivo è proporre alle imprese un ventaglio di opportunità nella gestione del finanziamento ricevuto dall'Agenzia, per **prevenire inadempimenti** che potrebbero comportare la revoca del finanziamento concesso.

Oltre alla nuova moratoria, approvata con il Decreto Agosto, che prevede la sospensione del pagamento delle rate del finanziamento concesso fino al 31 gennaio 2021, sono disponibili anche altre soluzioni a sostegno dei crediti in sofferenza, attivabili sempre su richiesta delle imprese: la dilazione di pagamento, la rinegoziazione, la transazione del finanziamento agevolato.

L'obiettivo è prevenire in tempo inadempimenti che potrebbero comportare la revoca del finanziamento concesso, ma **non ci sono automatismi**. Invitalia verifica caso per caso la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa di riferimento.

E' con la nota del 19 novembre 2020 che l'Invitalia illustra le soluzioni accordate alle imprese per uscire dalla grave crisi Covid 19.

Gli strumenti a supporto delle imprese		
⇒ Quattro strumenti	<p>Al momento le imprese interessate possono richiedere a Invitalia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la moratoria, che prevede la sospensione delle rate scadute da marzo 2020 sino a gennaio 2021; - la dilazione di pagamento, dedicata a chi non ha superato 1 anno di ritardo nel pagamento delle rate per Nuove Imprese a tasso zero, Smart&Start Italia e Legge 181/89; - la rinegoziazione del finanziamento per chi è in ritardo di oltre 1 anno nel pagamento delle rate per Dm 6 agosto, Dm efficienza energetica, Dm Biomasse, nuove imprese a tasso zero, Smart&Start Italia e Legge 181/89. - la transazione, rivolta soprattutto alle società che hanno ricevuto la revoca del finanziamento per Autoimprenditorialità e Autoimpiego, Nuove Imprese a tasso zero, Smart&Start Italia e Legge 181/89. 	
Moratoria		
Lo strumento della moratoria	⇒ Principi generali su moratoria Pmi	<ul style="list-style-type: none"> • In accordo con il Ministero dello Sviluppo economico e con il Ministero del lavoro, le Micro e Piccole e Medie Imprese, beneficiarie delle agevolazioni gestite da Invitalia, possono richiedere la sospensione del pagamento delle rate dei finanziamenti in scadenza fino al 31 gennaio 2021. • Le imprese interessate avranno tempo per fare richiesta fino al 31 dicembre 2020. • Non è possibile applicare la moratoria: <ul style="list-style-type: none"> - alle rate scadute prima dell’entrata in vigore del Decreto Cura Italia; - ai beneficiari oggetto di provvedimenti di revoca o di risoluzione del finanziamento; - alle società beneficiarie qualificabili come Grandi Imprese. • Non è possibile allungare la durata del piano di ammortamento in corso. <p><i>Nota bene: Le richieste dovranno essere inviate alla PEC moratoriacovid19@postacert.invitalia.it unitamente ad una dichiarazione nella quale si attesta "di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da COVID-19".</i></p>
	⇒ Piano di rateizzazione del debito	<ul style="list-style-type: none"> • A fronte di questa richiesta, Invitalia provvederà a concordare con la società beneficiaria un piano di rateizzazione del debito. • In tal caso, viene stipulato un apposito accordo regolante la dilazione.

			<ul style="list-style-type: none"> Fermo restando il termine di durata del finanziamento, il piano di rateizzazione dovrà prevedere l’obbligo per la beneficiaria di corrispondere il dovuto, inclusi gli interessi di mora maturati al momento della stipula dell’accordo, maggiorato dei relativi interessi di dilazione da calcolarsi al tasso di riferimento UE vigente al momento del perfezionamento, con rate mensili che non dovranno in ogni caso superare il termine di durata del finanziamento. Il su richiamato piano coesisterà con il piano di ammortamento originario.
	⇒	Mancato pagamento del piano dilazione	<ul style="list-style-type: none"> Il mancato pagamento anche di una sola rata del piano di dilazione alle scadenze pattuite - fermo restando il contributo a fondo perduto e l’eventuale contributo diretto alla spesa già erogati - comporterà le seguenti conseguenze: <ul style="list-style-type: none"> (a) la immediata risoluzione del piano di dilazione; (b) la conseguente risoluzione del contratto di finanziamento originariamente sottoscritto; (c) l’avvio da parte di Invitalia delle azioni giudiziarie di recupero forzoso dell’intera posizione debitoria e di escussione della fideiussione se presente.
Dilazione di pagamento			
Lo strumento della dilazione di pagamento	⇒	Imprese interessate	<ul style="list-style-type: none"> Sono interessate le imprese beneficiarie degli incentivi Nuove Imprese a tasso zero, Smart&Start Italia, Legge 181/89. A fronte del mancato pagamento di almeno 2 (due) rate semestrali, oppure nel caso di risoluzione del contratto di finanziamento l’Impresa può richiedere ad Invitalia una rinegoziazione della durata del finanziamento agevolato.
	⇒	Rinegoziazione	<ul style="list-style-type: none"> La rinegoziazione interviene ad integrazione e parziale modifica del contratto di finanziamento originario e potrà prevedere una postergazione della scadenza del piano di ammortamento originariamente stabilito, con il conseguente ricalcolo delle rate dovute semestralmente dall’Impresa e, ove necessario, prevederà, a garanzia di tutte le obbligazioni assunte e in particolare, del rimborso del capitale mutuato, e del pagamento degli interessi, anche di mora, delle spese e degli accessori tutti, l’estensione della durata delle garanzie costituite dall’Impresa in favore di Invitalia ai sensi del contratto di finanziamento originariamente stipulato.

	⇒	Postergazione della scadenza del piano di ammortamento	<ul style="list-style-type: none"> La postergazione della scadenza del piano di ammortamento non può superare il termine massimo di 15 (quindici) anni a decorrere dalla data di scadenza della prima rata di ammortamento del finanziamento agevolato originario, con il conseguente ricalcolo delle rate dovute. Sulle nuove rate dovranno essere applicati interessi di dilazione da calcolarsi al tasso di riferimento UE vigente al momento del perfezionamento.
	⇒	Mancato pagamento anche di una sola rata dell'atto di consolidamento alle scadenze pattuite	<ul style="list-style-type: none"> Il mancato pagamento anche di una sola rata dell'atto di consolidamento alle scadenze pattuite, comporterà: <ul style="list-style-type: none"> (a) la risoluzione dell'atto di consolidamento del finanziamento; (b) la conseguente risoluzione del contratto di finanziamento originariamente sottoscritto (se non risolto in precedenza); (c) l'avvio da parte di Invitalia delle azioni giudiziarie di recupero forzoso dell'intera posizione debitoria e di escussione della fideiussione se presente.
Rinegoziazione del finanziamento			
Come fare la rinegoziazione del debito	⇒	Imprese interessate	<ul style="list-style-type: none"> A fronte del mancato pagamento di almeno 2 (due) rate semestrali, oppure nel caso di risoluzione del contratto di finanziamento l'Impresa può richiedere ad Invitalia una rinegoziazione della durata del finanziamento agevolato. Sono interessate le imprese beneficiarie degli incentivi: DM 6 agosto, DM Efficienza Energetica, DM Biomasse, Nuove Imprese a tasso zero, Smart&Start Italia, Legge 181/89, che possono ottenere una rinegoziazione dell'intera posizione debitoria attuale, secondo le condizioni fissate nelle linee-guida ministeriali per la gestione del credito.
	⇒	Rinegoziazione	<ul style="list-style-type: none"> La rinegoziazione interviene ad integrazione e parziale modifica del contratto di finanziamento originario e potrà prevedere una postergazione della scadenza del piano di ammortamento originariamente stabilito, con il conseguente ricalcolo delle rate dovute semestralmente dall'Impresa e, ove necessario, prevederà, a garanzia di tutte le obbligazioni assunte e in particolare, del rimborso del capitale mutuato, e del pagamento degli interessi, anche di mora, delle spese e degli accessori tutti, l'estensione della durata delle garanzie costituite dall'Impresa in favore di Invitalia ai sensi del contratto di finanziamento originariamente stipulato.

	⇒	Postergazione della scadenza del piano di ammortamento	<ul style="list-style-type: none"> La postergazione della scadenza del piano di ammortamento non può superare il termine massimo di 15 (quindici) anni a decorrere dalla data di scadenza della prima rata di ammortamento del finanziamento agevolato originario, con il conseguente ricalcolo delle rate dovute. Sulle nuove rate dovranno essere applicati interessi di dilazione da calcolarsi al tasso di riferimento UE vigente al momento del perfezionamento.
	⇒	Mancato pagamento anche di una sola rata dell'atto di consolidamento	<ul style="list-style-type: none"> Il mancato pagamento anche di una sola rata dell'atto di consolidamento alle scadenze pattuite, comporterà: <ul style="list-style-type: none"> (a) la risoluzione dell'atto di consolidamento del finanziamento; (b) la conseguente risoluzione del contratto di finanziamento originariamente sottoscritto (se non risolto in precedenza); (c) l'avvio da parte di Invitalia delle azioni giudiziarie di recupero forzoso dell'intera posizione debitoria e di escussione della fideiussione se presente.
Transazione			
Come fare la transazione	⇒	Imprese interessate	<ul style="list-style-type: none"> Sono interessate le imprese beneficiarie degli incentivi: Autoimprenditorialità e Autoimpiego, Nuove Imprese a tasso zero, Smart&Start Italia, Legge 181/89. Considerato che la misura in oggetto si rivolge alle imprese costituite in forma di società di capitali, ivi incluse le società cooperative e le società consortili e che, ai fini del recupero del credito, potranno essere aggrediti solo i beni acquistati per la realizzazione del programma di finanziamento e non i beni personali dei soci, si può fissare una soglia minima di percentuale rispetto al valore totale del credito vantato da Invitalia, sotto il quale la proposta transattiva è ritenuta inammissibile. L'importo minimo può essere indicato nel 30 (trenta)% del debito residuo comprensivo di sorte capitale, interessi, ed interessi di mora alla data di accettazione della proposta transattiva.
	⇒	Mancato pagamento delle rate abbia dato luogo alla revoca del finanziamento o alla risoluzione del contratto	<ul style="list-style-type: none"> Qualora, il mancato pagamento delle rate abbia dato luogo alla revoca del finanziamento o alla risoluzione del contratto medesimo l'Impresa, al fine di evitare l'azione di recupero del credito da parte di Invitalia nei suoi confronti, può chiedere che si giunga alla definizione in via bonaria della sua posizione debitoria attraverso una proposta transattiva, nella quale il beneficiario offre di rimborsare una parte del debito, da corrispondersi mediante pagamento rateizzato, a

			saldo e stralcio e definizione di quanto dovuto ad Invitalia.
	⇒	Valutazione specifica	<ul style="list-style-type: none"> Potranno essere oggetto di valutazione specifica le imprese che siano state oggetto di revoca del finanziamento per il solo mancato rispetto del vincolo sullo svolgimento dell'attività oggetto delle agevolazioni, a condizione che: <ol style="list-style-type: none"> al momento dell'adozione del provvedimento di revoca fossero in regola con il pagamento delle rate di ammortamento del finanziamento agevolato; non siano interessati da indagini da parte di organismi di polizia giudiziaria o da procedimenti instaurati dinanzi alla Corte dei Conti; non siano stati oggetto di denuncia da parte di Invitalia.
	⇒	Congruità della proposta transattiva	<ul style="list-style-type: none"> Affinché Invitalia possa valutare la congruità della proposta transattiva, è necessario che si abbia contezza del valore dei beni posti a garanzia del debito al fine di poter comparare il valore complessivo di tali beni con l'importo proposto in transazione e, conseguentemente, valutare se sia più conveniente proseguire con la procedura esecutiva o addivenire ad un accordo transattivo.
	⇒	Valutazione del valore aziendale	<ul style="list-style-type: none"> Se la procedura esecutiva sui beni a garanzia del credito non è ancora stata iniziata o non è ancora giunta alla fase di stima del valore dei beni, ai fini dell'accertamento di tale valore, questo inizialmente è determinato dall'intero capitale erogato a titolo di finanziamento agevolato, di tutti gli interessi corrispettivi maturati, degli interessi di mora, e, nel caso di revoca, anche delle somme erogate a titolo di contributo a fondo perduto in conto impianti e di contributo a fondo perduto alla spesa, maggiorati dei interessi di mora. In alternativa l'Impresa può chiedere di procedere alla valutazione del valore aziendale ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c. con lo strumento della consulenza tecnica preventiva finalizzata alla conciliazione della lite - previa autorizzazione di Invitalia - depositando direttamente tale richiesta presso il Tribunale competente. Nel caso in cui, invece, il finanziamento agevolato sia assistito da ipoteca di primo grado sull'immobile acquistato per la realizzazione del programma di finanziamento e sia già intervenuta la perizia di stima

			<p>da parte del Consulente tecnico d'ufficio nominato dal Tribunale per la determinazione del prezzo a base d'asta per la vendita giudiziale dell'immobile, si terrà conto di tale stima per il giudizio di congruità della proposta transattiva. Nell'ipotesi in cui il finanziamento sia garantito da privilegio speciale sui beni acquistati per la realizzazione del programma e sia già intervenuta la determinazione approssimativa del valore dei beni, effettuata dall'ufficiale giudiziario ai sensi dell'art. 518 c.p.c., si terrà conto di tale determinazione per il giudizio di congruità della proposta transattiva.</p>
⇒		<p>Termini di pagamento della somma oggetto di transazione</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Con riferimento ai termini di pagamento della somma oggetto di transazione, si può ipotizzare che: <ul style="list-style-type: none"> - se l'importo della transazione è accordato nella misura minima del 30 (trenta)% del debito complessivo potrà essere corrisposto in due soluzioni di pari importo da corrispondersi in (due) tranches la prima delle quali all'atto della sottoscrizione dell'accordo e la seconda entro 6 mesi; - se l'importo è superiore al 30 (trenta)%, potrà essere concessa una dilazione di pagamento al debitore, da corrispondersi in 4 (quattro) tranches la prima delle quali all'atto della sottoscrizione dell'accordo e le successive con cadenza semestrale; - le spese legali sostenute per le attività di recupero del credito dovranno essere integralmente rimborsate in un'unica soluzione all'atto di accettazione della proposta transattiva.
⇒		<p>Pagamento della somma oggetto di transazione</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Qualora il programma di investimento dell'Impresa morosa preveda solo la realizzazione di opere di ristrutturazione e non vi sia acquisto di immobile o di beni mobili, il credito di Invitalia non è assistito da garanzie reali, ma da fideiussione bancaria o polizza assicurativa a favore di Invitalia stessa, in quest'ultima ipotesi, l'importo della transazione, per poter essere ritenuta congrua e conveniente deve necessariamente corrispondere al valore delle somme garantite. • Il pagamento della somma oggetto di transazione anche in questa ipotesi può essere corrisposto in 4 (quattro) rate semestrali di pari importo secondo un piano di dilazione.

	⇒	<p>Restituzione "in bonis" in un'unica soluzione delle somme erogate</p>	<ul style="list-style-type: none"> L'Agenzia può, altresì, avviare, su istanza del soggetto beneficiario: <ul style="list-style-type: none"> in presenza di formale rinuncia alle agevolazioni intervenuta prima dell'avvio del piano di ammortamento, una procedura transattiva formalizzando la possibilità di concludere il procedimento mediante restituzione "in bonis" in un'unica soluzione delle somme erogate (e non anche degli interessi di mora) entro il termine di 30 gg. dalla ricezione della comunicazione di preso d'atto della rinuncia.
Come fare richiesta			
<p>⇒ Dove inviare le domande per accedere agli strumenti di supporto</p>	<ul style="list-style-type: none"> Le imprese beneficiarie interessate alle possibili soluzioni offerte da Invitalia, dovranno inviare richiesta al seguente indirizzo PEC: posterogazionecredito@postacert.invitalia.it. Solo per i beneficiari Titolo I e Titolo II del D.Lgs 185/00 è possibile scrivere a: misureurgenticredito185@postacert.invitalia.it <p>Avvertenza: <i>Le richieste non implicano l'accettazione automatica da parte di Invitalia, che verifica caso per caso la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa di riferimento.</i></p>		

Formula 1 - Sospensione del pagamento delle rate del finanziamento

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
(ex artt. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)**

Il/la sottoscritto/a _____
Cognome Nome

nato/a a _____ il _____
Luogo e Prov. di nascita Data di nascita gg/mm/aa

Residente a _____
Comune e provincia di residenza

Via/Piazza _____
Indirizzo e numero civico

CAP _____ Comune _____ Provincia _____

in qualità di Titolare della ditta/Legale Rappresentante della società
consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000;

DICHIARA

- di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19

Pertanto, in virtù delle “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19 (D.L. 17 marzo 2020 “Cura Italia” G.U. 70 del 17 marzo 2020)”

RICHIESTE

- la sospensione del pagamento delle rate del finanziamento riconducibile al prot. relativo alla misura agevolativa.....

Data _____ Firma del Beneficiario _____

All.to: Fotocopia documento di riconoscimento